REGOLARIZZAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITA’

PREMESSA

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 07.08.2023 n. 290480, è stato approvato il Modello, con le relative istruzioni, per la **regolarizzazione delle cripto-attività** possedute al 31 dicembre 2021 (in attuazione dell’articolo 1, commi da 138 a 142 della Legge di Bilancio 2023 n. 197/2022).

OGGETTO DELLA SANATORIA E SOGGETTI INTERESSATI

La richiesta di regolarizzazione può essere presentata da persone fisiche, enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che intendono regolarizzare:

– l’**omessa compilazione, anche parziale, del quadro RW** in relazione alle **cripto-valute** detenute fino al 31 dicembre 2021, attraverso la presentazione dell’istanza, indicando le cripto-valute detenute in ciascun periodo d’imposta, versando le sanzioni per l’omessa indicazione nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del valore delle cripto-valute non dichiarate al termine del periodo e/o alla data di cessione;

– l’**omessa dichiarazione, anche parziale, dei redditi realizzati** nel periodo di riferimento derivanti da cripto-attività, incluse le cripto-valute, attraverso la presentazione dell’istanza e il versamento di un’imposta sostitutiva, nella misura del 3,5 per cento del valore delle cripto-attività detenute al termine del periodo d’imposta e/o alla data di cessione.

La regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d'imposta fino al 2021 per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.

La regolarizzazione delle cripto-attività può avvenire solo in seguito alla **dimostrazione della irrilevanza penale della provenienza delle somme investite**. A tal fine il contribuente dovrà allegare al modello una relazione di accompagnamento con relativa documentazione probatoria, unitamente ai dati e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d'imposta e/o al termine del periodo di detenzione delle cripto-attività e/o dei relativi redditi omessi, agli effetti delle imposte sostitutive e delle sanzioni. A titolo esemplificativo e non tassativo, potrà essere considerata documentazione probatoria: "*contabili bancarie relative all'acquisto delle cripto-attività indicate nel modello, wallet address, numeri di transactionID e ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari da cui si evinca con certezza la riconducibilità delle cripto-attività al soggetto che presenta l'istanza.*"

TERMINI E MODALITA'

L'istanza di regolarizzazione va presentata **entro il 30 novembre 2023**, utilizzando esclusivamente il **modello reperibile sul sito dall'Agenzia delle Entrate**, firmato digitalmente (oppure accompagnato da copia dei documenti di identità dei firmatari dell'istanza), allegando la seguente documentazione:

– la **quietanza del versamento** effettuato mediante modello F24, in unica soluzione ed esclusa la possibilità di compensazione;

– la **relazione di accompagnamento** con la relativa

documentazione probatoria, eventualmente redatta secondo lo schema allegato al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione dovrà essere effettuata tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all'ultimo anno d'imposta interessato dalla procedura, oppure avvalendosi di un professionista abilitato.

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una richiesta già presentata, è consentita la sostituzione dell'istanza originaria, presentando un'istanza sostitutiva entro il termine del 30 novembre 2023.

La procedura si perfeziona con l'invio del modello e con il pagamento degli importi dovuti entro il predetto termine; in caso di mancato perfezionamento della procedura, l'istanza di regolarizzazione non produce effetti potendo l'ufficio procedere con le ordinarie attività istruttorie o di accertamento finalizzate al recupero delle somme dovute, comprensive di interessi e relative sanzioni.

Marco Girelli (Partner **CA Consulting**)